

Cartella clinica incompleta, si presume il danno del medico al paziente

Se la cartella clinica risulta incompleta, la carenza va a danno della struttura sanitaria nella causa intentata dal paziente per il risarcimento da responsabilità professionale del medico. L'incompletezza dei documenti, infatti, costituisce una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno subito dal malato. Ma soltanto quando è proprio la carenza della cartella che rende impossibile accertare l'esistenza del nesso eziologico e il professionista ha comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell'ordinanza n. 25404 del 16/09/2025. Boccia il ricorso della struttura sanitaria. Al bambino di soli nove mesi è impiantato un pacemaker: dopo circa tre anni l'apparecchio smette di funzionare e il minore cade in uno stato vegetativo permanente (morirà nel

corso della causa). Non giova all'amministrazione dedurre che la causa della rottura del pacemaker è rimasta ignota e dunque dovrebbe essere posta a carico del danneggiato: risulta esclusa l'inversione dell'onere della prova, perché non si chiede ai medici di dimostrare l'esatto adempimento; si configura invece una presunzione per l'impossibilità di verificare la regolarità nell'installazione dell'apparecchio: nelle cartelle cliniche mancano le radiografie; i consulenti tecnici d'ufficio hanno definito «scadente» la documentazione e la carenza va a danno della struttura sul piano probatorio: risulta, insomma, che il danneggiato ha provato l'inadempimento dei medici. E la Corte d'appello stabilisce che dall'inadempimento è scaturito il danno, presumendone la causa dall'incompletezza della cartella clinica. Sono accolti, invece, due motivi di ricorso proposti dai familiari del bambino decedu-

to. I genitori che stipulano un contratto per la cura del figlio neonato fanno valere anche un diritto proprio, non agiscono solo in rappresentanza del minore. Dopo l'espianto in ospedale, poi, il pacemaker viene distrutto: i congiunti chiedono il risarcimento per la perdita della possibilità di agire contro il produttore dell'apparecchio. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

-----© Riproduzione riservata -----



Peso: 18%